



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO

CORTE DEI CONTI–SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

SENTENZA 708/2020 del 24 novembre 2020

MIGNEMI

giudice

omissis

ricorrente

Fondo Pensioni Sicilia

convenuto

Articoli 51 e 52 legge regionale n. 9/2015 - Determinazione base pensionabile – Indennità integrativa speciale – Suo calcolo in base pensionabile – Spetta

Per la valutazione della fissità e continuità dell'indennità di contingenza in discussione, elementi utili possono trarsi dal C.C.R.L., ove è stabilito che l'indennità integrativa speciale costituisce una voce della retribuzione, determinata, nell' ammontare, nelle tabelle allegate al contratto e che rientra nella retribuzione base mensile.

Pertanto, pur potendo concordare con la costante giurisprudenza di questa Corte [...], secondo cui, per effetto delle previsioni normative che ne hanno disposto il conglobamento (art. 15, comma 3, della legge n. 724 del 1994, *“l'indennità integrativa speciale, quantunque abbia perso l'originaria connotazione di emolumento accessorio della pensione, non ha tuttavia acquistato caratteri tali da determinarne l'integrale assimilabilità allo stipendio”*, va rilevato che, comunque, la stessa non costituisce un elemento retributivo di tipo personale, essendo riconosciuta alla generalità dei dipendenti il cui contratto di lavoro è regolato da tale C.C.R.L., e non ha natura premiale, né remunerativa di particolari attività o condizioni.

Sicché può affermarsi che detta indennità sia connotata dai caratteri di fissità e continuità.

Estensore della massima avv. Orazio Sciacca